



## Comitato di Gestione

DELIBERA n. 6/2017

### **Modifiche allo Statuto dell’Agenzia delle Entrate**

#### IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna sono presenti il Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e i componenti dott. Gianni De Luca, cons. Francesca Quadri, prof. Alessandro Santoro, collegato a distanza ai sensi dell’art. 8, comma 5 *bis*, dello Statuto dell’Agenzia, dott. Eduardo Ursilli, dott. Pasquale Mirto e ing. Gianmarco Montanari;

ai sensi dell’art. 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell’art. 7, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, i quali prevedono che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, lo Statuto;

emersa la necessità di aggiornare lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate ai mutamenti sopravvenuti nella normativa e, nel contempo, di apportare alcune marginali modifiche finalizzate ad una maggiore organicità del testo;

considerato che l’art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, e che, pertanto,

occorre integrare gli articoli 2 (“*Fini istituzionali*”) e 4 (“*Attribuzioni*”) dello Statuto;

tenuto conto che, a seguito della suddetta incorporazione, è necessario, altresì, modificare il comma 3 dell’art. 5 (“*Organi*”) e l’art. 8 (“*Funzionamento del Comitato di gestione*”), quest’ultimo con l’inserimento del comma 8 *bis*, al fine di tener conto nella composizione dell’organo collegiale dei componenti aggiuntivi, nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui all’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

considerato che occorre modificare l’art. 5, comma 3, dello Statuto, al fine di renderlo coerente con le previsioni contenute nell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

ritenuto di modificare il comma 2 dell’art. 6 (“*Attribuzioni del Direttore*”), al fine di consentire l’individuazione del sostituto del Direttore, in caso di assenza o impedimento temporaneo, fra i dirigenti di vertice dell’Agenzia;

su proposta del Direttore

### **Delibera**

le modifiche allo Statuto dell’Agenzia delle Entrate di seguito formulate:

a) All’art. 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

*“1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri*

*immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. A tal fine l’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti e agli utenti, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. L’Agenzia inoltre garantisce l’interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, costituisce l’anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l’adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare. L’Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, economicità ed efficacia.*

*2. L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali di cui all’articolo 62 del decreto istitutivo. Assicura inoltre i servizi di cui all’articolo 64 del decreto medesimo in materia di catasto, geotopocartografia, conservazione dei registri immobiliari, gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. Costituisce l’organismo tecnico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgendo i compiti dallo stesso previsti. E’ organo cartografico dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68.”.*

b) All’art. 3, comma 2, le parole “*dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi*” sono sostituite dalle parole: “*dei tributi e dei servizi di loro competenza, stipulando apposite convenzioni*”.

c) All'art. 4, comma 1:

- alla lettera a), dopo le parole *“assistenza ai contribuenti”* sono aggiunte le parole *“e agli utenti”* e le parole *“contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità”* sono sostituite dalle parole *“soggetti interessati dal sistema della fiscalità e da quello di inventariazione del patrimonio immobiliare e dei correlati diritti reali”*;
- alla lettera e), dopo le parole *“del contenzioso”*, sono aggiunte le parole *“e dei procedimenti di volontaria giurisdizione”*;
- alla lettera f), le parole *“fornitura di servizi, nelle materie di competenza, ad altri enti”* sono sostituite dalle parole *“fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati”* e dopo la parola *“convenzionali”* sono aggiunte le parole: *“o contrattuali”*;
- dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

*g-bis) gestione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari;*

*g-ter) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l'unitarietà e il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classificazione, la regolarità dei flussi informativi ed il relativo controllo qualità;*

*g-quater) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l'esecuzione;*

*g-quinquies) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, semplificando l'accesso alle informazioni;*

*g-sexies) gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare, controllo statistico sul mercato residenziale e valutazioni immobiliari e tecnico-estimative richieste da strutture pubbliche.”.*

d) All'art. 4, comma 2, dopo le parole “*strumenti valutativi e conoscitivi*” sono aggiunte le parole: “*e dell'analisi dei dati e del rischio*”.

e) All'art. 5, comma 3:

- il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “*3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo e tenuto conto delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto da due dirigenti dell'Agenzia e da due dipendenti di pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. Dal 1° dicembre 2012 il Comitato è integrato da due soggetti nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.*”;

- al terzo periodo sono soppresse infine le parole: “*, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti*”.

f) All'art. 6, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un dirigente di vertice dell'Agenzia, nominato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore.*”.

g) All'art. 8, dopo il comma 8, è inserito il seguente: *“8-bis. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, si tiene conto dei componenti di cui all'art. 5, comma 3, terzo periodo, nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.”*.

h) All'art. 13:

- è soppresso il secondo periodo del comma 1;

- al comma 2, dopo le parole *“con i cittadini”* sono inserite le seguenti parole: *“e gli utenti”*.

i) All'art. 17, il comma 1 è soppresso.

La presente delibera verrà trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

***Roma, 22 marzo 2017***

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)